

Client Alert

Latham & Watkins
Corporate Department

Soppressione del libro soci per le società a responsabilità limitata

Tra i provvedimenti assunti per effetto della conversione in legge del cosiddetto «decreto anticrisi»¹ vi è anche la soppressione del libro soci delle società a responsabilità limitata, con decorrenza dal 30 marzo 2009 (la "Riforma").

L'ambito di applicazione della Riforma è limitato alle sole società a responsabilità limitata ed alle società consortili a responsabilità limitata. Le cooperative non sono invece interessate dalle modifiche e continueranno pertanto a mantenere il libro soci.

Il provvedimento, adottato con l'obiettivo di ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese, ha importanti risvolti pratici che riguardano, tra l'altro, le formalità per la circolazione delle partecipazioni e per l'iscrizione di diritti di pegno e usufrutto sulle quote, i doveri degli amministratori e gli oneri dei soci al fine di dimostrare la propria legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

Lo schema che segue indica in termini estremamente sintetici le principali modifiche introdotte.

"Il provvedimento, adottato con l'obiettivo di ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese, ha importanti risvolti pratici che riguardano, tra l'altro, le formalità per la circolazione delle partecipazioni."

Trasferimento della partecipazioni – efficacia nei confronti della società (art. 2470 c.c.)	A partire dall'avvenuto deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese
Dichiarazione di variazione del socio unico	Gli amministratori sono tenuti a dichiarare al registro delle imprese gli eventuali mutamenti del socio unico entro 30 giorni dalla (conoscibilità dell') avvenuta variazione
Pignoramento (art. 2471 c.c.)	Il pignoramento si esegue mediante notificazione alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese
Convocazioni delle assemblee (art. 2479-bis c.c.)	Le lettere raccomandate relative alla convocazione dei soci di S.r.l. dovranno essere spedite otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal registro delle imprese
Responsabilità dell'acquirente per i versamenti dei decimi (art. 2472 c.c.)	Il cedente, per un triennio dall'iscrizione nel registro delle imprese, è obbligato, solidalmente con l'acquirente, per i versamenti ancora dovuti della quota sottoscritta

Si precisa che nulla è cambiato riguardo all'opponibilità dell'acquisto di partecipazioni ai terzi diversi dalla società: tra una pluralità di acquirenti in conflitto prevarrà chi abbia iscritto per primo l'atto di acquisto nel registro delle imprese.

Senza alcuna pretesa di esaustività rispetto alle implicazioni derivanti dall'applicazione della Riforma, nel seguito verranno illustrate in maggiore dettaglio alcune questioni che riguardano l'opponibilità del trasferimento delle partecipazioni alla società, gli oneri a carico di soci e amministratori per effetto della Riforma e la possibilità di istituire su base volontaria il libro soci nelle società a responsabilità limitata per ovviare ad alcuni inconvenienti che verranno individuati nel presente documento.

Opponibilità del trasferimento della partecipazione alla società

In base alle nuove disposizioni, la cessione delle quote produrrà effetti nei confronti della società a partire dal momento del deposito dell'atto di trasferimento di quote presso l'ufficio del registro delle imprese competente per territorio.

In pratica, in passato, il socio acquirente aveva l'onere di richiedere agli amministratori che il proprio nome venisse iscritto sul libro soci della società dopo aver depositato presso il registro delle imprese l'atto di trasferimento delle partecipazioni. Avvenuta la trascrizione, il socio era legittimato ad esercitare i propri diritti sociali (ad es., il diritto al voto e quello di percepire i dividendi, il diritto di opzione in sede di aumento di capitale).

Per effetto delle modifiche introdotte, invece, il procedimento per rendere opponibile alla società l'acquisto delle quote sarà articolato nelle seguenti fasi:

a) trasferimento della quota mediante atto pubblico oppure scrittura privata (autenticata da notaio o sottoscritta con firma digitale); e

b) entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, deposito dell'atto di trasferimento presso l'ufficio del

registro delle imprese a cura del notaio o dell'intermediario abilitato (soggetti iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili)².

Una volta avvenuto il deposito³, l'acquirente sarà legittimato ad esercitare i propri diritti nei confronti della società, esibendo l'atto di trasferimento e la ricevuta di avvenuto deposito dello stesso presso il registro delle imprese o, in alternativa, la sola visura camerale da cui risulta iscrizione dell'atto di trasferimento.

L'inconveniente più significativo derivante da tale modifica è che verrà meno la verifica da parte degli amministratori - effettuata al momento dell'iscrizione del trasferimento al libro soci - del rispetto di eventuali limiti o divieti alla circolazione delle partecipazioni stabiliti in statuto (si pensi a possibili clausole di prelazione, a clausole che prevedano il gradimento del nuovo socio o che impediscano la cessione della quota).

Il controllo da parte degli amministratori circa la conformità del trasferimento con le regole previste dallo statuto rappresentava fino a ieri un'efficace tutela per garantire la corretta applicazione delle regole pattuite tra i soci. Per effetto della Riforma, la verifica della conformità dell'atto di trasferimento verrà svolta esclusivamente dal notaio o dal commercialista, a seconda di quale sarà il professionista incaricato. Laddove si proceda al trasferimento mediante firma digitale per il tramite del commercialista, sarà opportuno verificare con il medesimo se la compatibilità dell'atto con norme statuarie e disposizioni di legge applicabili sia compreso nell'oggetto della verifica. Infatti, da un primo esame degli orientamenti espressi sino ad ora dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non è chiaro se le verifiche di legalità dell'atto di trasferimento che verranno effettuate dai commercialisti avranno la stessa ampiezza di quelle effettuate dai notai. Ovviamente una valutazione in questo senso potrà essere effettuata solo dopo che si sarà formata una significativa prassi in materia.

La mancanza di un controllo da parte degli amministratori che in passato potevano opporsi, ricorrendone i presupposti, all'iscrizione a libro soci del trasferimento, potrebbe aumentare i casi in cui atti di cessione inefficaci vengono iscritti nel registro delle imprese (e quindi resi opponibili alla società, ingenerando anche falsi affidamenti da parte dei terzi).

Si rileva peraltro che la Riforma nulla dice in merito all'acquisto dello *status* di socio in conseguenza della sottoscrizione di un aumento di capitale riservato nonché in merito alla costituzione di diritti di pegno o usufrutto.

Ai fini dell'opponibilità alla società della costituzione di tali diritti su partecipazioni di società a responsabilità limitata, si può ritenere che si debba avere riguardo al momento del deposito dell'atto presso l'ufficio del registro delle imprese, mentre ai fini dell'opponibilità ai terzi, si debba fare riferimento al momento dell'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese.

Oneri dei soci

Con l'eliminazione del libro soci sarà interesse dell'acquirente comunicare alla società la sua qualità di socio, l'entità della quota - nel caso in cui vi siano variazioni della stessa - e il proprio domicilio, dopo aver comunicato le stesse informazioni al registro delle imprese, affinché il relativo ufficio provveda alla conseguente iscrizione.

Oneri a carico degli amministratori

Per effetto della Riforma gli amministratori della società a responsabilità limitata saranno tenuti, in occasione dell'esercizio dei diritti spettanti ai soci (si pensi all'individuazione di chi può concorrere a prendere le decisioni sociali, eventualmente in assemblea, o chi deve ancora eseguire parte del conferimento promesso), a verificare l'attuale composizione della compagine sociale risultante dal registro delle imprese.

La Riforma incide anche sugli obblighi in capo agli amministratori in materia di comunicazioni al registro delle imprese per i casi in cui (i) l'intero capitale

sociale divenga di proprietà di un solo socio, (ii) l'unico socio cambi; oppure (iii) si ricostituisca la pluralità dei soci. In ciascuna delle predette ipotesi gli amministratori devono depositare presso l'ufficio del registro delle imprese una apposita dichiarazione entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale. Il termine per il deposito della dichiarazione, quindi, non decorre dal momento del deposito dell'atto di trasferimento ma dalla data nel quale l'evento (come la stipula dell'atto di trasferimento) che determina l'unipersonalità o ricostruisce la pluralità dei soci era almeno conoscibile dagli amministratori.

Si rammenta, infine, che entro il 30 marzo 2009 gli amministratori di società a responsabilità limitata dovranno confrontare i dati riportati nel libro soci e quelli risultanti dal registro delle imprese e depositare, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.

Nel caso in cui la comunicazione predetta venga effettuata con ritardo, saranno applicabili le sanzioni di cui all'art. 2630 c.c. e si perderà il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle imposte e tasse dovute.

Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano ha rilevato che non è chiaro quali siano i soggetti destinatari dell'obbligo della comunicazione integrativa e quali siano le informazioni che devono necessariamente essere oggetto della comunicazione. In particolare, non è chiaro se debbano procedere alla comunicazione integrativa soltanto le società che riscontrino una difformità tra i dati presenti nel libro soci e quelli risultanti dal registro delle imprese. Vista la scarsa chiarezza delle norme sul punto, si suggerisce agli amministratori di tutte le società a responsabilità limitata (comprese le società unipersonali) di procedere alla comunicazione integrativa al registro delle imprese, anche nel caso in cui vi sia coincidenza tra i dati del libro soci e quelli risultanti dal registro delle imprese.

Quanto alla tipologia delle informazioni che dovranno essere fornite in sede di comunicazione integrativa ed alle modalità di trasmissione della comunicazione, si rinvia a quanto indicato nella Circolare di Unioncamere dello scorso 11 febbraio.

Clausole statutarie che subordinano l'efficacia di atti ed eventi all'iscrizione nel libro soci e istituzione volontaria del libro soci.

Molti degli statuti di società a responsabilità limitata, redatti precedentemente all'entrata in vigore della Riforma ed attualmente vigenti, fanno riferimento al libro soci. A tale riguardo, il Consiglio notarile di Milano si è espresso con la massima N. 115, indicando che "l'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci delle società a responsabilità limitata non ne impedisce la facoltativa adozione per scelta statutaria. L'eventuale mantenimento negli statuti delle clausole relative all'obbligo di tenuta del libro soci è valido ed efficace anche ai fini della legittimazione della cessione di quote nei confronti della società e dell'esercizio da parte dei soci dei relativi diritti sociali, ferma restando la necessità di previamente assolvere all'obbligo di deposito nel registro delle imprese di cui al nuovo testo dell'articolo 2470 c.c. Tali clausole, inoltre, possono continuare ad assolvere ad una funzione di regola organizzativa per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali soltanto se il testo delle medesime clausole ricollega a quella iscrizione l'efficacia della cessione nei confronti della società e/o la legittimazione all'esercizio di almeno uno dei diritti connessi alla quota ceduta."

L'istituzione su base volontaria del libro soci consentirebbe di evitare periodiche ispezioni del registro delle imprese da parte degli amministratori e, soprattutto, metterebbe gli amministratori nella posizione di potere esercitare agevolmente la verifica della regolarità formale e sostanziale degli atti di cessione, nonché della loro conformità alle previsioni statutarie.

In considerazione della massima citata poco sopra, sarà opportuno verificare se le clausole dello statuto richiedano un adeguamento per effetto dell'entrata in vigore della Riforma e rammentare che l'adozione su base volontaria del libro dei soci comporterà comunque l'obbligo di regolare tenuta e aggiornamento del libro da parte degli amministratori.

Note

¹ Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, articolo 16.

² Articolo 36, comma 1-*bis* della legge 6 agosto 2008, n.133.

³ A tale riguardo, si noti che Unioncamere, nella propria Circolare dell'11 febbraio 2009, dichiara, diversamente da quanto stabilisce espressamente il nuovo primo comma dell'art. 2470 c.c., che l'opponibilità alla società decorre dal momento dell'iscrizione dell'atto di trasferimento.

Per qualsiasi chiarimento relativamente al presente *Client Alert*, rivolgetevi ad uno dei Partners indicati qui di seguito:

Tommaso Amirante

+39.02.3046.2000
tommaso.amirante@lw.com
Rome

Antonio Coletti

+39.02.3046.2061
antonio.coletti@lw.com
Milan

Fabio Coppola

+39.02.3046.2041
fabio.coppola@lw.com
Milan

Michael Immordino

+44.20.7710.1076
michael.immordino@lw.com
Milan

Simone Monesi

+39.02.3046.2042
simone.monesi@lw.com
Milan

Maria Cristina Storchi

+39.02.3046.2044
mariacristina.storchi@lw.com
Milan

Il presente *Client Alert* ha l'obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all'argomento trattato e non deve essere inteso come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento. Si rammenta che per l'applicazione a casi specifici di quanto illustrato nel *Client Alert* sarà necessario richiedere una consulenza specifica che consideri tutte le circostanze del caso concreto. Per qualsiasi richiesta di chiarimenti riguardo all'argomento trattato, siete pregati di contattare il professionista dello studio cui abitualmente vi rivolgete. Un elenco completo dei nostri *Client Alerts* è disponibile all'indirizzo internet www.lw.com

Se desiderate aggiornare i vostri dati o personalizzare le informazioni che ricevete da Latham & Watkins, visitate www.lw.com/LathamMail.aspx.

Abu Dhabi	Londra	Parigi
Amburgo	Los Angeles	Roma
Barcellona	Madrid	San Diego
Bruxelles	Milano	San Francisco
Chicago	Mosca	Shangai
Doha	Monaco	Silicon Valley
Dubai	New Jersey	Singapore
Francoforte	New York	Tokyo
Hong Kong	Northern Virginia	Washington D. C.
	Orange County	